

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1996

Concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo; e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia è tradizionale sostenitrice delle attività delle Nazioni Unite in materia di controllo degli armamenti e di disarmo, coerentemente agli impegni presi nell'ambito dei competenti organi societari di quelli atlantici e comunitari.

Nel corso delle ultime sessioni dell'Assemblea generale e della Conferenza per il disarmo in particolare, da parte italiana ci si è espressi a favore dell'ampliamento e del rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite in materia di controllo degli armamenti e di disarmo. La nuova situazione internazionale, infatti, ha creato opportunità e responsabilità senza precedenti per la promozione del controllo degli armamenti e di disarmo, condotti a livello multilaterale.

Nell'importante documento intitolato «Nuove dimensioni del controllo degli armamenti e del disarmo nell'era del dopo guerra-fredda» il Segretario generale delle Nazioni Unite ha proposto tre nuovi criteri quali fondamenti del disarmo multilaterale: integrazione, globalizzazione e rivitalizzazione. Sussiste una naturale integrazione o complementarietà tra il disarmo e le misure di mantenimento della pace: basti pensare alle crisi in atto ed all'esperienza che le forze dell'ONU hanno acquistato in fatto di verifiche e di ispezione. Naturalmente, per assicurare il successo dell'approccio integrato è necessario che tutti gli Stati si impegnino globalmente ad appoggiare gli impegni internazionali in materia ed a promuoverne i necessari sviluppi. Si arriva quindi, per deduzione logica, al terzo criterio promosso da Boutros-Ghali, quello della rivitalizzazione degli accordi internazionali esistenti, al loro progressivo completamento ed alla posta in essere dei meccanismi di verifica.

Sotto quest'ultimo profilo si deve notare che l'Italia ha partecipato attivamente - anche presiedendo il gruppo di coordinamento occidentale - al positivo concludersi del

negoziato per la completa posta al bando delle armi chimiche e figura tra i promotori dell'istituzione, presso l'ONU, del Registro delle armi convenzionali.

Entrato in vigore nell'anno in corso, il Registro includerà, in una prima fase, dati precisi su tutti i trasferimenti internazionali di armi compresi nelle seguenti categorie: carri armati, veicoli corazzati da combattimento, sistemi di artiglieria, aerei da combattimento, elicotteri d'attacco, navi da guerra, missili e lanciatori. Successivamente potrà essere ampliato sino ad includere gli approvvigionamenti da imprese nazionali, il trasferimento delle tecnologie che abbiano applicazioni militari e a lungo termine, le armi di distruzione di massa.

Le Nazioni Unite si propongono con l'istituzione del Registro e con il parallelo ampliamento delle loro capacità di controllare la proliferazione delle armi e delle tecnologie relative, di promuovere la trasparenza nel complesso processo di accumulazione delle armi, di favorire la partecipazione cosciente e responsabile di ogni attore della politica internazionale alle fasi decisionali di tale processo, di ridurre, attraverso la pubblicità dei dati, la disinformazione, la sfiducia e le percezioni inesatte, rafforzando, pertanto, la crescita dei rapporti di fiducia tra gli Stati ed il consolidamento di altre iniziative in materia di controllo degli armamenti. In aggiunta il Registro potrà funzionare quale punto di riferimento oggettivo per le necessarie valutazioni sugli acquisti di armi dei Paesi in via di sviluppo.

Naturalmente le attività negoziali e le iniziative nel campo del disarmo necessitano di un notevole supporto sotto il profilo scientifico ed accademico. Esse non possono sorgere dal nulla, ma vanno alimentate e sviluppate nel quadro di convergi, di seminari e riunioni di gruppo di lavoro, organiz-

zati tra l'altro dalle stesse Nazioni Unite. In essi, l'interscambio di idee tra esperti internazionali e negoziatori governativi ha frequentemente favorito la soluzione di problemi e l'individuazione di iniziative mature per la presentazione nei fori internazionali. A titolo di esempio si può citare il Convegno di Kyoto, annualmente convocato in Giappone, ove vengono messe a punto da vari anni molte delle iniziative approvate successivamente nell'ambito del disarmo multilaterale.

Da parte italiana, si è iniziato a seguire la via giapponese, proponendo, a partire dal 1986, il Convegno biennale di Firenze quale sede per la discussione di temi promettenti di ulteriori sviluppi, quale quello della trasparenza. In effetti, l'idea di istituire il citato Registro delle armi convenzionali presso l'ONU si è potuta in parte sviluppare grazie al primo Convegno di Firenze ed i temi dell'ampliamento dell'attuale Registro e dell'istituzione di un codice di condotta degli Stati in materia di trasferimenti di armi sono stati al centro del terzo Convegno di Firenze, tenutosi dal 29 marzo al 1° aprile 1993 sul tema: «La trasparenza in materia di armamenti: la regione mediterranea».

La promozione del disarmo regionale, costantemente sostenuta dall'Italia, è effettuata dalle Nazioni Unite anche mediante l'attività dei tre Centri regionali istituiti in Lima per il Sudamerica, in Lomé per l'Africa, ed a Kathmandu per l'Asia. Da alcuni anni l'Italia contribuisce all'attività di tali Centri ed anche alle iniziative promosse dal Programma delle Nazioni Unite per l'informazione in materia di disarmo.

Con la decadenza della legge 28 marzo 1991, n. 118, viene a mancare lo strumento legislativo che ha consentito all'Italia di svolgere il ruolo propositivo suindicato. Si palesa quindi l'opportunità di promuovere l'approvazione del presente disegno di legge.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione n. 36/151 del 16 dicembre 1981, approvata anche dall'Italia, ha costituito il «Fondo di contribuzioni volontarie per le vittime della tortura».

Il Fondo di contribuzioni volontarie per le vittime della tortura, il cui fine è di fornire un concreto, anche se limitato, sostegno alle vittime della tortura e alle loro famiglie, ha esteso e ampliato il mandato di un precedente «Fondo di intervento speciale delle Nazioni Unite per il Cile», approvato dall'Assemblea generale il 20 dicembre 1978 (risoluzione n. 33/174).

La sua attività si inquadra nella più ampia azione delle Nazioni Unite contro tale fenomeno, culminata con l'adozione da parte della 39ª Assemblea generale, il 10 dicembre 1984, della «Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti», convenzione che l'Italia ha ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498.

L'Italia ha concesso con legge 30 ottobre 1989, n. 353, un contributo al Fondo nella misura di 30.000 (trentamila) dollari USA annuali per il quinquennio 1989-1993.

Motivi di coerenza con la sua costante posizione in materia di diritti dell'uomo, nonché di allineamento con tutti gli altri Paesi comunitari che concretamente aderiscono al Fondo, impongono all'Italia di contribuirvi nella misura di 100.000 (centomila) dollari USA annuali per un periodo di cinque anni, e cioè dal 1994 al 1998.

Ciò renderà possibile accogliere, sia pure parzialmente, l'appello del Segretario generale aggiunto dell'ONU per i diritti umani, che ha chiesto un aumento del contributo in relazione alle accresciute esigenze finanziarie del Fondo, che ha potuto soddisfare nell'ultimo biennio solo il 40 per cento delle richieste di assistenza.

RELAZIONE TECNICA

1. In ordine al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, si forniscono i seguenti dati:

La legge 28 marzo 1991, n. 118, prevedeva la concessione di contributi volontari in favore degli organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo promossi o comunque patrocinati dalle Nazioni Unite, per un ammontare di lire 210 milioni nell'anno 1991, di lire 230 milioni nell'anno 1992 e di lire 250 milioni nell'anno 1993.

Per le indicate finalità, si richiede il rinnovo dell'impegno contributivo da parte dell'Italia per l'importo di lire 50 milioni annui nel quinquennio 1994-1998, accorpendo sul 1996 il contributo del primo triennio.

L'indicato contributo verrà utilizzato per contribuire alle attività delle Nazioni Unite previste nei seguenti settori:

lire 20 milioni quale contributo al funzionamento del Centro regionale delle Nazioni Unite per la pace ed il disarmo in Asia;

lire 20 milioni quale contributo al programma di informazione delle Nazioni Unite a favore del disarmo;

lire 10 milioni da riservare ad enti ed organizzazioni italiani e stranieri per studi, convegni od altre iniziative nel settore del disarmo o ad eventuali ulteriori iniziative da parte di organismi delle Nazioni Unite.

2. In ordine al contributo di cui all'articolo 1, comma 2, si forniscono i seguenti dati.

L'adesione dell'Italia alle risoluzioni n. 33/174 del 20 dicembre 1978 e n. 36/151 del 16 dicembre 1981 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite comporta l'impegno di contribuire in via volontaria per sostenere le attività dell'apposito Fondo istituito in favore delle vittime della tortura.

Si fa presente che il nostro Paese ha contribuito per le indicate finalità con un apporto di 30.000 dollari USA annui nel quinquennio 1989-1993, ai sensi della legge 30 ottobre 1989, n. 353.

Pertanto, tenuto conto, dell'appello del Segretario generale aggiunto dell'ONU per i diritti umani, inteso ad ottenere un aumento delle quote degli Stati membri per far fronte alle maggiori esigenze operative del Fondo, nonché dei livelli contributivi annunciati dai Paesi industrializzati, si ritiene congruo fissare il nostro contributo in 100.000 dollari USA annui nel quinquennio 1994-1998 (pari a circa 160 milioni di lire annui in relazione al rapporto di cambio medio di 1.600 lire per un dollaro USA); accorpendo nel 1996 il contributo del primo triennio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 50 milioni annui per il quinquennio 1994-1998 a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo.

2. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 160 milioni annui per il quinquennio 1994-1998 a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 630 milioni per l'anno 1996 ed a lire 210 milioni annui per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

